

CONVENZIONE

tra

AZIENDA OSPEDALIERA "Bianchi Melacrino Morelli" con sede a Reggio Calabria via Provinciale Spirito Santo n. 24, codice fiscale/partita iva 01367190806, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Francesco Antonio Benedetto, nato a New Yorkil 28.09.1956.

E

ASSOCIAZIONE ABIO Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria, Via G. Melacrino, 21 c/o il reparto Pediatria degli Ospedali Riuniti, codice fiscale 92089430802, rappresentata dal Presidente Dott. Demetrio Costantino nato a Reggio Calabria il 01/08/1951, ivi residente in Via Torrione, 36, codice fiscale CSTDMR51M01 H224W

per

LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CARATTERE ASSISTENZIALE.

PREMESSO CHE:

- con la legge 11.8.1991 n. 266, "Legge quadro sul volontariato" lo Stato italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- la Regione Calabria, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato" n. 33/2012;
- ABIO Reggio Calabria risulta iscritta al registro del volontariato al num. 356 dal 30/04/2015;
- le predette leggi:
- prevedono che le organizzazioni di volontariato possano svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- prevedono, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri del volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato.

Poiché ABIO – Associazione per il bambino in ospedale – opera all'interno degli Ospedali Riuniti dell'Azienda Ospedaliera Bianchi- Melacrino- Morelli, ponendo a disposizione gratuita dei bambini ammalati, delle loro famiglie e della stessa struttura sanitaria il sostegno di volontari qualificati e formati;

- si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1

La finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto ABIO, è quella fornire aiuto al bambino e all'adolescente ammalati e alla sua famiglia nelle piccole necessità e organizzando, nel tempo libero dalle cure e secondo gli orari fissati con i responsabili del reparto, giochi e attività didattiche per intrattenere i piccoli pazienti. Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito.

art. 2

ABIO si impegna a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale ai bambini stessi e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti, con esclusione di qualsiasi attività sanitaria o di manipolazione sui pazienti.

Art. 3

L'azione di ABIO si porrà sempre in rapporto d'integrazione a quella del personale sanitario e sociale dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari ABIO saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di un migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto il controllo e la responsabilità del personale del reparto.

Art. 4

ABIO si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

È disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative della scuola infermieri e ausiliari, nei limiti della presentazione delle tematiche inerenti finalità e attività del volontariato sociosanitario.

Art. 5

L'AZIENDA OSPEDALIERA può chiedere ad ABIO i dati relativi i suoi volontari che prestano servizio presso la struttura di Reggio Calabria., limitando detta richiesta, ai sensi dell'art 11, c 1, lett d, D Lgs



196/03, ai soli dati necessari alla finalità per la quale sono raccolti, e pertanto al solo fine di identificare i volontari. A questo fine i volontari saranno muniti di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato.

ABIO, né direttamente né per il tramite dei suoi volontari, raccoglierà i dati dei degenti e dei loro familiari; pertanto, le informazioni su questi soggetti delle quali il volontario ABIO venisse a conoscenza non saranno oggetto di trattamento da parte di alcuno e pertanto non saranno soggetti alla normativa sulla privacy, ai sensi dell'art 5, c 3, D Lgs 196/03.

art. 6

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'onere della copertura sarà a carico dell'Azienda Sanitaria Bianchi, Melacrino, Morelli, secondo quanto previsto dall'art 7, c 3, L 266/91.

art. 7

L'Azienda Ospedaliera per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività di ABIO Reggio Calabria pone a disposizione dei volontari dell'associazione stessa un locale con le necessarie attrezzature (telefono, scrivani, sedie, armadietti, ecc.) da adibirsi a segreteria per il coordinamento delle attività di volontariato.

Saranno pure disponibili, a richiesta dell'associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per vecchi e nuovi volontari.

art. 8

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti in orari concordati.

art.9

I volontari riceveranno dall'Azienda Ospedaliera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008.

art. 10

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano la qualità del servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno fare oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.



Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

art. 11

I volontari si intendono tenuti all'osservanza della massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

art. 12

La presente convenzione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di approvazione della delibera di autorizzazione, non tacitamente rinnovabile, con possibilità di disdetta anticipata, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi 3.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 10 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

art 13

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ex art 8 della L 266/91.

Letto confermato e sottoscritto

Rappresentante legale AZIENDA OSEEDALIERA "Bianchi Melacrino Mo

Dr. Francesco Antonio Benedetto

Rappresentante legale ABIO Reggio Calabria

Dr. Demetrio Costantino......